

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI REFLUI DI CUI AI CODICI: ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (CER 16.10.02), PROVENIENTI DAI CENTRI DI RACCOLTA E SEDI OPERATIVE

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Ammontare dell'appalto
- Art. 3 – Offerta
- Art. 4 – Luogo e data di consegna del materiale
- Art. 5 – Responsabilità verso i terzi
- Art. 6 – Esecuzione della fornitura
- Art. 7 – Osservanza di leggi, decreti e regolamenti
- Art. 8 - Finanziamento e modalità di pagamento
- Art. 9 – Difetti di costruzione e garanzie dell'appaltatore
- Art. 10 – Caratteristiche della fornitura
- Art. 11 – Penalità
- Art. 12 – Risoluzione del contratto
- Art. 13 – Clausola risolutiva espressa
- Art. 14 - Osservanza dei contratti collettivi
- Art. 15 – Domicilio dell'appaltatore
- Art. 16 – Termini - Comminatorie - Controversie
- Art. 17 – Richiamo a leggi e/o regolamenti
- Art 18 – Subappalto
- Art 19 – Garanzia definitiva
- Art 20 – Tutela della privacy

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento, presso impianto autorizzato, dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

- Acque di prima pioggia – CER 16.10.02;

provenienti dai centri di raccolta gestiti dalla scrivente e dalle sedi amministrative e produttive della medesima.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo presunto della fornitura è stimato in euro 29.250,00 ed è comprensivo di ogni onere accessorio con la sola esclusione dell'IVA.

L'aggiudicatario, pertanto, alle condizioni e ai prezzi offerti in sede di gara, sarà tenuto ad una fornitura sino alla concorrenza massima di euro 29.250,00.

La fornitura potrà essere di importo inferiore a tale somma con piena accettazione da parte dell'aggiudicatario e senza che lo stesso sollevi alcuna eccezione al proposito.

Art. 3 – Offerta

Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato nella lettera d'invito.

L'offerta deve riguardare tutti i servizi richiesti, non essendo ammissibile un'offerta parziale.

L'importo del contratto è da ritenersi puramente indicativo e non vincolante.

Il committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di eseguire in tutto o in parte la prestazione prevista nel presente Capitolato speciale d'appalto, senza che l'appaltatore possa vantare alcuna pretesa o diritto. Per tutta la durata dell'appalto pertanto, Valle Camonica Servizi S.r.l. potrà richiedere la fornitura frazionata delle prestazioni, oggetto della presente prestazione, specificate nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 – Durata, luogo di esecuzione dell'appalto

Il presente appalto avrà durata di 24 mesi dalla data di stipula del contratto.

Sono stimate, le seguenti quantità annuali e i corrispettivi costi unitari posti a base di gara per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento:

-Acque di prima pioggia (CER 16.10.02) – 65 ton/anno;

I luoghi presso i quali verranno eseguite le prestazioni del presente capitolato sono rispettivamente:

- Centro di raccolta di Sonico Loc.Mollo (ton/anno 12)
- Centro di raccolta di Borno Via Bernina (ton/anno 8)
- Centro di raccolta di Esine Via Campassi (ton/anno 4)
- Centro di raccolta di Darfo Boario Terme Via Giovanni Battista Gregorini (ton/anno 5)
- Centro di raccolta di Gianico Via Valeriana (ton/anno 5)
- Centro di raccolta di Ono San Pietro Via Prati (ton/anno 4)
- Centro di raccolta di Piancogno Via Pescatori (ton/anno 5)
- Centro di raccolta di Cividate Camuno Via Caduti sul Lavoro (ton/anno 6)
- Centro di raccolta di Breno Via Rag. Evangelista Laini (ton/anno 8)
- Sede operativa di Breno Via Rag. Evangelista Laini (ton/anno 8)

Non essendo a priori note le effettive quantità da smaltire, il costo dell'appalto è puramente indicativo, per cui il contratto si concluderà ad esaurimento dell'importo complessivo determinato prescindendo dalla durata. All'appaltatore sarà riconosciuto solo il compenso economico relativo alle effettive quantità trasportate e smaltite, alle quali sarà applicato sul prezzo unitario posto a base di gara lo sconto percentuale offerto.

La fornitura nei termini sopra descritti dovrà essere assicurata e garantita dall'impresa aggiudicataria per tutta la durata del presente appalto.

Il servizio, meglio specificato all'art. 10, prevede una frequenza di effettuazione, per ogni sito di cui sopra, pari a una volta all'anno.

Art. 5 – Responsabilità verso i terzi

L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'appaltatore garantisce, solleva e malleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, a cagione del mancato adempimento degli obblighi contrattuali di trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

Art. 6 – Esecuzione della fornitura

L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al committente le inadempienze e le irregolarità che si verificano nell'esecuzione della fornitura.

Il committente si riserva inoltre la facoltà di apportare modifiche e variazioni, temporanee o definitive, sui tempi e sulle modalità d'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, a suo insindacabile giudizio.

Art. 7 – Osservanza di leggi, decreti e regolamenti

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dalle normative di settore.

È soggetto inoltre alla osservanza delle Norme in materia di sicurezza previste nel D.lgs 81/2008 e s.m.i.

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi anche se non espressamente citate nel presente Capitolato e di incondizionate loro accettazioni.

La ditta assuntrice ha l'obbligo di osservare le norme sulla direzione e contabilità dei servizi dello Stato, laddove compatibili con il servizio in questione, ed ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti che siano emanati in corso d'opera in termini di assicurazioni sociali e pubblici lavori, che abbiano comunque applicabilità al servizio di che trattasi.

Art. 8 – Finanziamento e modalità di pagamento

La fornitura sarà finanziata con disponibilità finanziarie proprie della ditta appaltante.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni d.f.f.m. a mezzo bonifico bancario.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii. , i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

E' vietata qualsiasi cessione di credito e qualunque procura o delega d'incasso, salvo che il committente, per motivi particolari, non le autorizzi espressamente mediante apposito provvedimento scritto.

Art. 9 - Garanzie dell'appaltatore

A garanzia dell'obbligo di esecuzione del servizio, il committente può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all'impresa in relazione ad altre forniture in corso con la stazione appaltante.

Art. 10 – Caratteristiche del servizio

L'appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia, adeguerà quindi le modalità del servizio ad eventuali variazioni normative che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto senza ulteriori costi per la stazione appaltante.

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e, ai sensi del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (art. 178 comma 1) costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dalla parte quarta dello stesso decreto. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato salvo casi provati di forza maggiore.

Il servizio comprende le operazioni di: prelievo apertura pozzetti, aspirazione del refluo, lavaggio filtri a coalescenza trasporto e smaltimento, presso impianto autorizzato del CER 161002.

Il caricamento dei rifiuti oggetto dell'appalto a carico dell'appaltatore, avverrà da pozzetti posti al piano di calpestio con cisterne autorizzate e con proprio personale.

Il servizio sarà effettuato nella fascia oraria compresa tra le 08,00 – 17,00 da Lunedì al Venerdì. I viaggi, saranno effettuati secondo un programma che Valle Camonica Servizi invierà all'appaltatore a valere per la settimana successiva. Nel programma, sarà indicato il n. di trasporti da effettuare, il peso stimato, nonché i giorni stabiliti per il ritiro. Il programma è vincolante per l'appaltatore, eventuali variazioni al programma

dovranno essere preventivamente concordate con Valle Camonica Servizi. In ogni caso, l'appaltatore è tenuto ad accettare conferimenti di rifiuto non previsti nel programma, e comunque ogni qualvolta richiesto, qualora si rendano necessari in virtù di motivate emergenze impiantistiche; tali conferimenti dovranno essere attivati dall'appaltatore, su richiesta, anche verbale, di Valle Camonica Servizi., inviata almeno con 12 (dodici) ore di preavviso. In caso di mancato intervento nei tempi richiesti, Valle Camonica Servizi si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 500,00 euro, per ogni giorno di ritardo dalla data di richiesta dell'intervento e di richiedere presso altre ditte il servizio non prestato nei termini indicati e ciò in danno dell'impresa inadempiente per l'intero costo del servizio sostitutivo, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

L'appaltatore provvederà a mettere a disposizione idonei mezzi ed attrezzature per consentire l'esatta esecuzione del servizio. Il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti da compilare a cura del trasportatore ai sensi della normativa vigente il quale si impegna a restituire la quarta copia timbrata e firmata dall'impianto di smaltimento entro 15 gg. L'appaltatore si impegna a trasmettere a Valle Camonica Servizi, in fase di aggiudicazione, le opportune autorizzazioni in corso di validità sia dei mezzi destinati al trasporto dello specifico CER sia dell'impianto finale di smaltimento.. Resta inteso che, in caso di indisponibilità degli impianti indicati in offerta, per qualsivoglia motivo, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità del servizio presso altri impianti autorizzati senza che ciò costituisca maggiore onere a carico di Valle Camonica Servizi.

Si allegano al presente documento le ultime analisi descrittive le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in oggetto e, si specifica che, eventuali variazioni in merito a tali caratteristiche da successive analisi, non potranno determinare variazione sui prezzi offerti o interruzione di servizio.

Sono inoltre richieste le analisi descrittive le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in oggetto per ciascun sito oggetto del presente capitolato. Tali analisi sono da intendersi a carico dell'appaltatore e sono da effettuare una volta all'anno.

Art. 11 Penalità

Nel caso in cui l'appaltatore ritardi in tutto o in parte l'esecuzione della fornitura, rispetto ai termini prescritti dal presente capitolato, è dovuta a favore della stazione appaltante una penalità, pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

In caso di persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

In caso d'infrazione ad obblighi contrattuali, l'entità della penale sarà commisurata all'importanza dell'infrazione stessa, con un minimo di €. 500,00 (cinquecento/00 euro) e fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00 euro).

Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici della stazione appaltante, che ne darà comunicazione, anche tramite fax, all'appaltatore, il quale dovrà, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data del ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, la stazione appaltante esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati.

Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate. L'applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi comunque connessi alla fornitura entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell'appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario, addebitando all'appaltatore le spese ed ogni altro onere conseguente.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura, con corrispondente introito finanziario.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, salvo che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente responsabile del servizio della stazione appaltante.

L'appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza, indirizzata alla stazione appaltante ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera trasmessa con raccomandata a.r. con la quale il committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

E' fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto a tutto rischio e danno dell'appaltatore, con riserva, altresì, di risarcimento dei danni cagionati. Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare:

- materiale non conforme alle caratteristiche di Capitolato di cui all'art. 10 come risultante da collaudo di cui all'art. 7;
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al committente;
- la violazione dell'obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento della fornitura;
- l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del committente volte ad assicurare la regolarità della fornitura, la sicurezza nei confronti di cose e persone, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione della fornitura.

La Stazione Appaltante, laddove dovesse pervenire alla risoluzione del contratto, provvederà all'incameramento della cauzione prestata dall'appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi dell'appalto con maggiori oneri per la stazione appaltante.

Al recesso si potrà pervenire soltanto dopo aver contestato l'addebito ed aver esaminato eventuali controdeduzioni, che dovranno essere prodotte entro cinque giorni liberi successivi all'addebito.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

1. la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;

2. interruzione non motivata della fornitura;
3. gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
4. gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere – come, in effetti, si avvale - della clausola risolutiva.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale clausola, incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'amministrazione per l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 14 - Osservanza dei contratti collettivi

L'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con la fornitura oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità d'esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 15 – Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio e mantenere lo stesso, per tutta la durata dell'appalto, presso la propria sede legale, dove le notificazioni e intimazioni saranno effettuate per mezzo di lettera raccomandata A.R.

Art. 16 – Termini - Comminatorie – Controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nella lettera d'invito operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Brescia.

Art. 17 – Richiamo a leggi e/o regolamenti

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti pubblici.

Art. 18 – Tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, in ordine al presente appalto si informa che:

- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano esclusivamente il presente appalto e l'eventuale stipula e gestione del contratto;
- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta da VCS in base alla vigente normativa.

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara 0 nella decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti 0 le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:

- 1) il personale interno di VCS implicato nel procedimento;
- 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990;

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia. Soggetto attivo della raccolta dei dati è VCS, Valle Camonica Servizi srl.

Art. 19 – Revisione prezzi

Stante la natura del contratto, la durata della prestazione e la ciclicità e standardizzazione degli ordini, è prevista la revisione dei prezzi, per un importo pari all'aumento ISTAT medio, calcolato decorrente dal secondo anno contrattuale, per un importo massimo di 1.050 €.